

STATUTO
DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO

Art. 1 Denominazione

E' costituita l'Associazione : ASSOCIAZIONE ITALIANA ARMATORI TRASPORTO PASSEGGERI (A.I.A.T.P.)

ART. 2 Sede

Essa ha sede in Via Ferretto, 23 – 16035 RAPALLO (GE) – Codice Fiscale 93015840197

ART. 3 Scopi e finalità

L'Associazione è apolitica e senza fini di lucro e persegue di tutelare gli interessi economici della categoria; esercita e promuove, nel territorio nazionale e internazionale, iniziative nell'interesse comune dei soci; collabora con le Autorità, enti e associazioni alla risoluzione dei problemi riguardanti il settore del trasporto passeggeri e della nautica in generale; effettua studi e raccoglie dati e notizie anche in campo internazionale, che possano interessare l'attività degli associati; organizza attività di formazione e informazione per gli associati nelle materie di interesse dell'Associazione; partecipa a progetti di finanziamento nazionali, internazionali e comunitari per la realizzazione di progetti compatibili con gli scopi dell'Associazione; svolge in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone. L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti nel quadro di iniziative che si inquadrino nei suoi fini, nella completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

ART. 4 Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

1. da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. da eventuali erogazioni;

4. da liberalità;
5. da contributi di scopo;
6. da diritti di proprietà intellettuale (per diritti di proprietà intellettuale si intendono tutti i diritti di proprietà intellettuale sviluppati nell'ambito delle attività dell'Associazione senza riferirsi in alcun modo a quanto appartenente alla proprietà intellettuale e/o ai marchi o brevetti detenuti dai singoli soci).

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

1. dalle quote sociali;
2. dall'utile derivante da organizzazione di manifestazioni o partecipazione ed esse;
3. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

E' fatto divieto di distribuire ai soci eventuali avanzi della gestione, anche in modo indiretto, fondi di riserva o capitali dell'Associazione durante la vita della stessa, salvo che la distribuzione non sia prevista per legge.

ART. 5 Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

ART. 6 Soci

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che esercitano l'attività di trasporto passeggeri con navi minori e/o che per la loro attività di lavoro sono interessate all'attività dell'Associazione stessa. Gli associati si dividono in:

- Onorari (sono coloro che, per i loro meriti verso l'Associazione vengono nominati dall'Assemblea, ma non hanno diritto di voto);
- Ordinari (sono coloro che ai sensi dell'art .7 dello Statuto, chiedono di aderire all'Associazione).

I soci ordinari si suddividono in:

- Individuali;
- Collettivi (appartengono a questo tipo anche le associazioni)

ART. 7 Ammissione alla Associazione

Le domande di ammissione dei nuovi membri devono essere indirizzate al Presidente e ratificate per l'accettazione dal Consiglio di amministrazione. Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio di amministrazione. La quota annua dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno. Ogni associato ha potere di voto e diritto ad un voto.

Il parametro di riferimento per il calcolo della singola quota viene determinato da un importo fisso di iscrizione più un successivo importo calcolato sul totale dei passeggeri trasportabili riportati sui certificati di sicurezza delle navi gestite dal soggetto iscritto.

ART. 8 Obblighi degli associati

L'associato potrà essere escluso dall'Assemblea nel caso in cui abbia contravvenuto agli obblighi del presente Statuto o per motivi che rendano incompatibile la sua presenza tra gli iscritti dell'Associazione. Il socio che intenda recedere dalla Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata 3 mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.

ART. 9 Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di nove Membri e dura in carica tre anni. Essi sono nominati dall'Assemblea dei soci, a maggioranza semplice (50+1 dei soci); e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Qualora si dimetta la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione decade.

ART. 10 Consiglio di Amministrazione e organi

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente, un Presidente Onorario, i Vice Presidenti in numero massimo di due, il Segretario Generale-tesoriere, il Responsabile delle Relazioni Esterne, i Responsabili delle Aree di Attività dell'Associazione (Delegati Regionali o consiglieri semplici i quali devono coordinare le attività della Associazione a livello regionale), e può revocarne il mandato in qualsiasi momento per giusta causa e per inadempimento degli obblighi contratti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente o quando ne sia fatta domanda da almeno tre dei suoi membri. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente con avviso da spedirsi almeno quindici giorni prima ovvero in caso di urgenza con avviso via fax (e contemporaneamente email) cinque giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti da discutere. Il Consiglio di Amministrazione deve riunirsi almeno due volte l'anno.

ART. 11 Deliberazioni del Consiglio

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede almeno la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a maggioranza a:

1. proporre all'Assemblea le linee strategiche ed il bilancio preventivo;
2. predisporre di anno in anno il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
3. definire la quota annua di associazione per le diverse categorie dei soci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
4. proporre all'Assemblea gli eventuali Soci Onorari da nominare;
5. deliberare sull'ammissione di nuovi Soci Ordinari;
6. deliberare sulla decadenza di soci;
7. proporre all'Assemblea l'espulsione di soci;
8. dar vita e/o escludere aree di attività dell'Associazione provvedendo alla nomina dei relativi responsabili;
9. approvare il piano di attività dell'Associazione nell'ambito delle aree di attività;
10. dare esecuzione ad ogni deliberazione Assembleare;

11. adempiere ad ogni incombenza tecnica ed amministrativa per il buon andamento dell'Associazione;

12. redigere un opportuno Regolamento Amministrativo interno dell'Associazione che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione saranno rimborsate a piè di lista le spese conseguenti ad incarichi particolari a loro affidati. La gestione della contabilità dell'Associazione è controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 12 Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti annualmente dall'Assemblea dei soci. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali e potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale.

ART. 13 Poteri degli organi

I poteri degli organi sociali sono così ripartiti:

- Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, garantisce l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza nelle manifestazioni ufficiali, tiene i contatti con le altre Amministrazioni, le istituzioni, presiede l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, verifica l'attività della tesoreria, opera di concerto con il responsabile delle relazioni esterne per i contatti con tutti i soggetti pubblici e privati.
- I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
- Il Segretario Generale-Tesoriere gestisce la contabilità, gli adempimenti legislativi e fiscali, la preparazione del bilancio e del documento di budget dell'Associazione sotto l'egida del Presidente, è responsabile dell'esercizio corrente, gestisce il conto dell'Associazione su indicazione del Presidente e dei Delegati Regionali, pagamenti, ordini di acquisto presso fornitori esterni ed altre operazioni bancarie in genere connesse.

- Il Responsabile delle Relazioni Esterne di concerto con il Presidente ha la responsabilità di promuovere e mantenere le relazioni dell'Associazione con tutti i soggetti pubblici e privati.
- I Responsabili ogni singola area di Attività hanno la responsabilità di coordinare le attività dell'Associazione nell'ambito della propria area di competenza, indicandone gli obiettivi, le necessità di risorse, i costi ed un programma di massima e di promuovere presso il Consiglio di Amministrazione le istanze dei soci appartenenti al settore di competenza.

ART. 14 Assemblea

I soci devono essere convocati in Assemblea dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro un mese dalla chiusura dell'esercizio sociale mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, anche via fax e email, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve anche essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'art 20 C.C. La convocazione dell'Assemblea può inoltre essere richiesta da un socio per gravi motivi, valutati tali dal Consiglio di Amministrazione nei modi e nei tempi previsti dal presente articolo. L'Assemblea può infine essere richiesta da almeno tre Delegati Regionali. L'Assemblea dei soci delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 15 Intervento in Assemblea e diritto di voto

Hanno diritto di intervento all'Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione. Ogni impresa associata ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea dal proprio Delegato Regionale o con la limitazione di un massimo di tre deleghe per rappresentante.

ART. 16 Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e dal Presidente Onorario, in sua mancanza dal Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio presidente tra i Delegati Regionali. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori o predisporre un sistema di registrazione vocale digitale. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea. Dalle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art 21 C.C.

ART. 17 Modifiche Statutarie

Eventuali proposte di modifiche statutarie devono essere presentate al Segretario Generale-Tesoriere. Gli emendamenti proposti sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea che delibererà con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C.

ART. 18 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere richiesto da almeno due terzi dei membri effettivi ed è deliberato dall'Assemblea dei soci la quale determina le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e stabilisce, in linea con le leggi esistenti, la destinazione dei fondi residui, dopo il pagamento di ogni onere e passività.

ART. 19 Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposti alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

ART. 20 Rinvio

Per tutto quanto non è contenuto nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile.

